

tipo	numero		data	
Legge regionale 18 marzo 2013, n. 6				
<p><b>ULTERIORI MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 FEBBRAIO 2010, N. 1 (INTERVENTI URGENTI CONSEGUENTI AGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEI MESI DI DICEMBRE 2009, GENNAIO E OTTOBRE 2010 E NEL CORSO DEGLI ANNI 2011 E 2012)</b></p>				
(Bollettino Ufficiale n. 2 , del 20.03.2013)				
<p><i>Art. 1. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso degli anni 2011 e 2012))</i></p>				
<p>1. Alla fine del comma 5 bis dell'articolo 2 della l.r. 1/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: “ Gli interventi di cui al presente comma trovano copertura finanziaria nell'ambito delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, definite a seguito della rendicontazione presentata da F.I.L.S.E. S.p.A. ai sensi del comma 5. ”.</p>				
<p><i>Art. 2. (Modifiche all'articolo 2 bis della l.r. 1/2010)</i></p>				
<p>1. Nella rubrica dell'articolo 2 bis della l.r. 1/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola: “ novembre ” è soppressa.</p>				
<p>2. Al comma 1 dell'articolo 2 bis della l.r. 1/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “ mese di novembre 2012 ” sono sostituite dalle seguenti: “ 2012. Gli interventi di cui al presente comma trovano copertura finanziaria nell'ambito delle disponibilità residue del Fondo di cui all'articolo 1, definite a seguito della rendicontazione presentata da F.I.L.S.E. S.p.A. ai sensi dell'articolo 2, comma 5, per un importo pari ad euro 1.500.000,00 ”.</p>				
<p>3. Al comma 5 dell'articolo 2 bis della l.r. 1/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “ dell'attività di F.I.L.S.E. S.p.A. e delle Camere di Commercio liguri. I rapporti tra la Regione, la F.I.L.S.E. S.p.A. e le Camere di Commercio per lo svolgimento delle attività amministrative e per la gestione del Fondo sono regolati da apposita convenzione che definisce anche i termini e le modalità di rendicontazione annuale della gestione ” sono sostituite dalle seguenti: “ della convenzione di cui all'articolo 2, comma 5 ”.</p>				
<p><i>Art. 3. (Dichiarazione d'urgenza)</i></p>				
<p>1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.</p>				